

TRIBUNALE DI MESSINA

RG 6017-1/2023, GL dott.ssa Bonanzinga, ud. 09.02.2024

Note autorizzate

nell'interesse della prof.ssa ANNAMARIA DUCA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tribulato;

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (codice fiscale 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina (Codice Fiscale 80005000833), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

costituiti con la dott.ssa Meliadó

- I. S. MINUTOLI MESSINA (codice fiscale 02569990837), in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con sede legale (pec: meis00900p@pec.istruzione.it);

L'avv. Giuseppe Tribulato in nome e per conto della propria assistita prof.ssa Annamaria Duca, ribadisce che le esigenze cautelari sottese alla richiesta avanzata persistono come attestato dal certificato medico della ricorrente prodotto in data 18.12.2023 e come attestato dagli ulteriori certificati medici prodotti con le presenti note autorizzate recanti quale patologia lo “*Stato ansioso depressivo*” riconducibile ai fatti di causa.

Contesta la memoria difensiva depositata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché la documentazione allegata ed in replica alle infondate eccezioni e difese ivi spiegate argomenta quanto segue.

L'insegnamento presso le scuole carcerarie, alla pari di quello presso le scuole ospedaliere è disciplinato da normativa speciale non derogabile dalla contrattazione collettiva; per tale motivo nella domanda di passaggio in ruolo firmata dalla ricorrente (all. 1 ricorso) veniva richiesto l'assenso esplicito ad insegnare presso tali scuole (cfr **art. 6, comma 7 C.C.N.I. mobilità**) in all. 11 del ricorso: << 7. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie. Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda ai successivi articoli 24 e 25 >>. **È pacifico che la ricorrente non dava**



l'assenso ad insegnare né presso le sedi ospedaliere né presso le carcerarie (la istituzione di tali sedi e l'insegnamento presso le stesse è regolato da normativa speciale e non da quella generale).

Il divieto a prestare insegnamento presso le scuole carcerarie manifestato dalla prof. Duca era ed è pertanto da ritenersi totale e non aggirabile tramite l'espedito del completamento orario posto in essere dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia perché né dalla legge né dal contratto collettivo è possibile evincere la deroga citata da parte avversa.

Errato è altresì il richiamo all'art. 11 comma 1 del C.C.D.I. <<*il completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato*>>, perché tale **normativa non si riferisce alle sedi carcerarie (disciplinate dall'art. 6 comma 7 del C.C.D.I.) come evincibile altresì dal termine utilizzato <<scuole>> e non <<sedi>> carcerarie od ospedaliere.**

Pertanto qualora la cattedra preveda un completamento orario presso sede carceraria è assegnabile alla docente solo se in domanda ha dato la disponibilità ad insegnare in tali tipologie di sedi senza distinzione tra sedi carcerarie di titolarità o di completamento.

Parte avversa non riscontra poi quanto indicato nel ricorso in merito alla errata determinazione della cattedra oraria assegnata alla ricorrente (la titolarità doveva essere individuata nella sede carceraria quale sede con maggiori ore di insegnamento, ben 10 sulle 18 previste contrattualmente, con completamento presso la sede del Minutoli e non viceversa come effettuato) se non richiamando la deroga prevista all'art. 7 comma 2 lett. a) della Ordinanza Ministeriale n. 332/1996 (necessità di non fare perdere la cattedra al titolare già assegnatario). Parte avversa non dà prova che nella fattispecie si erano verificati i presupposti di applicabilità della richiamata deroga (la cui sussistenza si contesta) e si eccepisce altresì che sulla base di quanto affermato dall'Ufficio Scolastico le ipotesi sono solo due:

- o la cattedra assegnata alla ricorrente con completamento prevalente di ore presso la sede carceraria, è stata costituita per mantenere il posto al precedente titolare, in virtù della richiamata deroga, ed allora tale cattedra doveva essere mantenuta (assegnata) al precedente titolare e non poteva essere assegnata alla istante come avvenuto;

- o non vi era nel caso in esame la possibilità di applicare la deroga di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) della Ordinanza Ministeriale (perché non vi era alcun precedente titolare cui garantire il posto con completamento orario) ed allora la cattedra non poteva essere costituita come illegittimamente avvenuto (la titolarità andava individuata presso la sede carceraria con completamento al Minutoli) e tantomeno assegnata alla ricorrente che si ribadisce aveva espresso il diniego a ricoprire tali incarichi.

Si ribadisce pertanto che l'Ufficio Scolastico Regionale costituiva illegittimamente la



cattedra assegnata alla istante quale cattedra presso l'I.S. Minutoli con completamento orario presso la sede carceraria laddove essendo le ore prevalenti di insegnamento presso la sede carceraria (10 ore sulle 18 previste contrattualmente – *rectius* - in realtà come si dirà in seguito le ore sono 16 in A12 Lettere) la cattedra andava considerata presso la sede carceraria con completamento presso l'I.S. Minutoli o presso gli altri Istituti presenti nel comprensorio di Messina.

Il comportamento posto in essere dalle resistenti è vieppiù illegittimo laddove consta dalla documentazione prodotta (all. 8) che l'organico di diritto della sede carceraria di Gazzi per il corrente anno scolastico prevede ulteriori 6 ore (in A12 Lettere) che unitamente alle 10 ore assegnate alla odierna ricorrente avrebbero formato una cattedra praticamente intera (16 ore) con necessità di completamento per sole 2 ore. È evidente pertanto che nella composizione delle predette cattedre non sono stati rispettati i principi stabiliti dalla disciplina scolastica laddove presso la sede carceraria di Gazzi vi è una cattedra praticamente intera in A12 (ore 16) che veniva illegittimamente frazionata ed assegnata in buona parte alla istante con l'escamotage del completamento orario con altro Istituto.

Il comportamento assunto dalle resistenti è altresì illegittimo perché dai tabulati inerenti alla mobilità A.S. 2023/24 (all. 6) risulta che al sig. Barresi Antonino (punti 66) sia stato assegnato per trasferimento interprovinciale l'ulteriore cattedra A012 presente presso l'I.S. Minutoli di Messina (COE tra diversi comuni).

La ricorrente (punteggio 141) aveva il diritto alla prioritaria assegnazione di tale cattedra perché nella domanda presentata aveva dato la disponibilità alle cattedre orarie anche tra comuni diversi ed i trasferimenti provinciali (quale quello da lei richiesto) hanno la precedenza rispetto a quelli interprovinciali come previsto dal CCNL Mobilità (all. 11) pag. 78 (Operazioni di Mobilità Terza Fase) **lett. h)** << *passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza* >> e **lett. r)** << *trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza* >>.

Il Barresi era stato originariamente assegnato all'AINIS (all. 6) e solo dopo l'assegnazione del Palella presso tale sede veniva (ri)assegnato al Minutoli in violazione del diritto della istante.

Si ribadisce che qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, come richiesto ex adverso, si chiede di essere autorizzati alla integrazione del contraddittorio nei concedenti termini di legge. Si chiede altresì che sia ordinato alla resistente di fornire i relativi dati (data e luogo di nascita nonché indirizzo di residenza) per potere effettuare la chiesta integrazione del contraddittorio non in possesso della ricorrente né altrimenti reperibili.

Anche sul punto la difesa ex adverso è lacunosa nonché in contrasto con la normativa richiamata in ricorso (art. 11 CCNL Mobilità – pag. 78); parte avversa conferma che sia il Barresi



che la Duca sono stati interessati ai trasferimenti previsti nella c.d. Terza Fase, regolamentati alla pag. 78 del CCDI Mobilità (all. 11). Il problema non è però la individuazione del numero dei posti disponibili (come argomenta diffusamente parte avversa) ma il mancato rispetto dell'ordine di precedenza prevista dal primo comma della norma che recita:

<< 1) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite di cui all'articolo 8 delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:

lett. h) *<< passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza >>* cfr Annamaria Duca:

lett. r) *<< trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza >>* cfr Antonino Barresi.

Si contesta inoltre che la cattedra alla scuola Caio Duilio rivendicata in atti in via ulteriormente degradata sia quella da ritenersi non vacante indicata ex adverso in memoria costitutiva (titolare Pallone Letizia in servizio all'estero).

Presso l'istituto Caio Duilio vi erano due cattedre disponibili (all. 7) e con riferimento alla seconda cattedra nessuna eccezione e difesa viene svolta a riprova della veridicità e bontà dell'assunto difensivo di cui al ricorso introduttivo.

La prof. Duca, infine, ribadisce, che nella quinta domanda formulata nel ricorso introduttivo (in via di estremo subordine) non ha manifestato la rinuncia al trasferimento per cui è causa, ma ha solo richiesto che qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che la mancata disponibilità all'insegnamento presso le sedi carcerarie deve essere considerata totale considerata la specialità della normativa che regola la materia e/o comunque errata la formazione della cattedra con titolarità al Minutoli e completamento presso la sede di Carceraria di Gazzi (per le ore prevalenti svolte presso quest'ultima), in caso di mancato accoglimento delle domande di assegnazione presso le sedi del Minutoli (posto Barresi) e presso la sede Caio Duilio, di statuire il proprio diritto al ripristino della situazione quo ante (riassegnazione della cattedra di precedente assegnazione) come per legge.

Si insiste pertanto nell'accoglimento delle domande spiegate in atti con condanna di parte avversa alla integrale refusione delle spese di lite oltre rimborso spese generali iva e cpa.

Si deposita:

1) Certificati medici con diagnosi (09.01.2024 – 02.02.2024).

Messina, 31 gennaio 2024

avv. Giuseppe Tribulato

